

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

IL DOTTORATO DI RICERCA IN "TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI " DEL DIPARTIMENTO DELLE EMERGENZE E DEI TRAPIANTI D'ORGANO DELL'UNIVERSITA' DI BARI –ALDO MORO

E

IL DOTTORATO DI RICERCA IN "SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE" DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA DELL'UNIVERSITA' DI PERUGIA

## PREMESSA

Tra il Dottorato di Ricerca in "**Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari**" del *Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'Organo dell'Università di Bari –Aldo Moro*- coordinatore pro tempore il Prof. Antonio Crovace ed il Dottorato di Ricerca in "**Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie**" del *Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia*, Coordinatore Pro Tempore Prof. Cristiano Boiti, nell'esercizio delle loro funzioni si stipula il presente accordo di collaborazione

## Art. 1 - OBIETTIVI

Con questa accordo di collaborazione il Dottorato di Ricerca in "Trapianti di tessuti ed organi e terapie cellulari " del Dipartimento delle Emergenze e dei Trapianti d'Organo dell'Università di Bari – Aldo Moro ed il "Dottorato di Ricerca in "Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie Veterinaria" dell'Università di Perugia intendono promuovere una cooperazione per la promozione della ricerca e per lo svolgimento delle attività formative mediante programmi congiunti. La Cooperazione verrà messa in atto essenzialmente mediante lo sviluppo di relazioni accademiche e scientifiche con creazione di periodi di permanenza di studio, ricerca e/o insegnamento per tutor, professori, ricercatori e dottorandi di entrambi i dottorati per periodi da stabilirsi e nell'ambito di progetti di ricerca e didattici su argomenti di interesse comune.

## Art. 2 - PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

I programmi, i tempi e le formalità della collaborazione saranno documentati nei protocolli esecutivi proposti dai coordinatori e dai docenti dei collegi dei Dottorati coinvolti nei programmi di cooperazione e saranno validi per un minimo di tre anni ad un massimo di sei e potranno essere rinnovati. Questi protocolli saranno efficaci dal giorno successivo alla loro firma.

## Art. 3 - MOBILITA' DEI DOCENTI

Come parte della collaborazione (sulla base dell'art. 1) si delibera di uno dei collegi di dottorato possono essere invitati docenti del collegio cooperante a partecipare a programmi di insegnamento dei corsi di dottorato ed a svolgere attività di tutorato nei confronti dei dottorandi iscritti ad entrambi i dottorati per la esecuzione dei progetti di ricerca propri dei dottorandi.

## Art. 4 - MOBILITA' DEI DOTTORANDI

I programmi di insegnamento e di ricerca per i dottorandi provenienti da entrambi i Dottorati saranno stabiliti di comune accordo dai coordinatori dei dottorati ospitante ed invitante. Il periodo

di soggiorno che ogni dottorando passerà nell'università ospitante sarà parte integrante del programma di dottorato o del progetto di ricerca che svolgono presso il dottorato di appartenenza . I dottorandi parteciperanno a tutti gli incontri, corsi, seminari, conferenze cliniche e di ricerca che sono previste presso il Dipartimento o l'Università ospitante. Le loro attività verranno valutate dai professori, dai clinici e da coloro i quali svolgono anche attività di didattica e di ricerca nell'ambito del dottorato e queste valutazioni saranno trasmesse ai rispettivi Tutor ed al Coordinatore del dottorato della propria sede.

#### Art. 5 - COPERTURA FINANZIARIA

I fondi per i programmi di insegnamento, ricerca e attività, anche se provenienti da più fonti, dovranno essere assicurati prima dell'inizio di ogni attività in cui i dottorandi, i ricercatori ed i professori visitatori saranno coinvolti.

#### Art. 6 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Questa collaborazione tra dottorati sarà effettiva dal momento in cui verrà approvata nel collegio dei docenti e firmata dai rispettivi coordinatori e sarà operativa per un periodo minimo di tre anni. Potrà essere rinnovata una o più volte a meno che una delle due parti non si opporrà. Questa decisione dovrà essere comunicata con tre mesi di anticipo. L'annullamento sarà effettivo dal giorno successivo alla data di scadenza dell'accordo di collaborazione.

#### Art. 6 - MODIFICHE

Questo accordo di collaborazione può essere modificata in ogni momento mediante mutuo consenso e dovrà essere firmato dai Coordinatori dei due dottorati. Entrambi le parti concordano che questo accordo di collaborazione servirà a delineare i rapporti di cooperazione tra le parti per raggiungere obiettivi comuni.

BARI.....

PERUGIA .....

Il coordinatore del dottorato di  
"Trapianti di tessuti ed  
organi e terapie cellulari"

Il coordinatore del dottorato di ricerca in  
ricerca in "Sanità e scienze  
sperimentali veterinarie"